

IMPOSTE DIRETTEdi **LUISA PIERALLI****Tassazione delle criptovalute nella legge di Bilancio 2025**

La legge di Bilancio 2025 rivede la tassazione delle cripto-attività: innalzamento dell'imposta sostitutiva al 33% dal 2026, eliminazione della soglia di non imponibilità di 2.000 euro e rivalutazione onerosa dei valori fiscali.

A partire dal 1.01.2026 le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività saranno soggetti a un'imposizione fiscale più elevata: l'imposta sostitutiva a essi applicata passerà infatti **dal 2026 al 33%**. L'anno in corso si configura quindi come un periodo transitorio che, vedendo la permanenza della stessa aliquota fissata in precedenza, vale a dire il 26%, consente ai detentori di cripto-attività di approntare opportune strategie in vista dell'innalzamento della pressione fiscale.

Con decorrenza dal 1.01.2025 è invece già prevista **l'eliminazione della soglia di esenzione dei 2.000 euro**; quindi, mentre fino al 31.01.2024 i redditi diversi, derivanti dall'attività in cripto, non erano imponibili se si attestavano al di sotto di tale soglia, a partire dal 2025 la realizzazione di una plusvalenza, di qualunque importo essa sia, sconta l'imposta sostitutiva.

La legge di Bilancio prevede anche una **nuova modalità di determinazione delle plusvalenze** derivanti dall'alienazione delle criptovalute. In precedenza, le plusvalenze potevano essere calcolate solo come differenza tra il valore complessivo delle cripto-attività cedute nel corso dell'anno, valorizzate al cambio del giorno di cessione, e il valore complessivo di acquisto delle stesse attività, determinato con il metodo LIFO (*Last In First Out*).

Ora, invece, è stata introdotta la possibilità per il contribuente di assumere, ai fini del calcolo delle plusvalenze imponibili, il **valore delle cripto-attività al 1.01.2025**, al posto del valore di acquisto. La modalità alternativa introdotta implica una **rivalutazione fiscale** delle cripto-attività al 1.01.2025; rivalutazione "onerosa" in quanto richiede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 18%, da corrispondere entro il 30.11.2025, in una o più rate, fino a un massimo di 3.

Tuttavia la rivalutazione, ancorché onerosa, **può rivelarsi conveniente per quei soggetti che possiedono un asset di criptovalute che, in periodi di trend al rialzo, si è apprezzato rispetto ai valori di acquisto originari**: infatti, prendendo come riferimento per il calcolo della plusvalenza, non il costo di acquisto, ma il maggior valore che le cripto-attività assumono al 1.01 è possibile influire positivamente sulla base imponibile e ridurre quindi il carico fiscale sui redditi derivanti dalla loro alienazione.

La misura può essere inoltre **particolarmente utile per i contribuenti per i quali è impossibile o difficoltosa la determinazione del valore di acquisto della cripto-attività** per mancanza di elementi certi e precisi; in questo caso, infatti, la normativa fiscale prevede che il valore di acquisto debba essere assunto pari a zero, con la conseguenza che i proventi derivanti dall'alienazione delle cripto-attività costituiscono plusvalenza per il loro intero ammontare.

La possibilità di prendere come base di riferimento i valori al 1.01.2025 può **scongiurare il pericolo di dover considerare pari a zero il costo di acquisto e di incorrere in un'elevata imposizione fiscale**.

La rivalutazione può rivelarsi opportuna anche per quegli investitori che detengono un portafoglio di cripto-attività di lungo corso, in relazione al quale è altamente probabile la presenza di plusvalenze latenti. In conclusione, la reale convenienza di percorrere la via della rivalutazione dipende dal prezzo di acquisto originario: più è basso rispetto ai valori attuali e più risulta vantaggiosa.